

# PROTOCOLLO MOBILITÀ ALLIEVE/I ALL'ESTERO

L'ISIS "A. Malignani", facendo proprie

**le indicazioni della Commissione Europea**, espresse nel libro verde "Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento", 8 luglio 2009, e intese a definire nuove strategie per motivare i giovani a vivere esperienze di mobilità al fine di acquisire più ampie competenze sul piano formativo e personale per competere a livello internazionale e di occupazione;

**le linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione** (vedi Nota Ministeriale prot. 843 intitolata *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*) che sottolineano il valore educativo delle esperienze compiute all'estero e invitano le istituzioni scolastiche a facilitare tali esperienze,

**ritiene la mobilità studentesca internazionale,**

cioè i periodi di studio all'estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno scolastico, **un'esperienza positiva sia sul piano dell'arricchimento culturale e della maturazione personale dell'allieva/o sia su quello della ricaduta sulla classe e sulla comunità scolastica dell'Istituto in generale.** Pertanto, considerata la normativa vigente, stabilisce i **criteri generali** atti a disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza.

## PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ESPERIENZE DI MOBILITÀ INDIVIDUALE

I programmi di mobilità individuale, parte integrante del PTOF di Istituto, possono essere:

- a) gestiti direttamente dall'Istituto attraverso l'offerta MIA-Comenius e/o i partenariati costituiti con omologhi istituti esteri;
- b) organizzati in forma autonoma dalle famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, organismi specializzati, organizzazione personale (contatti e conoscenze personali); in questi ultimi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell'ente o dell'agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero.

## ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO DEGLI ALUNNI ITALIANI PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico spendibile all'estero è, di norma, il quarto anno della scuola superiore. Nel caso di permanenza all'estero superiore a un quadrimestre, fino all'intero anno scolastico, l'ISIS "A. Malignani" adotta il protocollo che segue.

## PROTOCOLLO PROGRAMMI DI MOBILITÀ ORGANIZZATI IN FORMA AUTONOMA DALLE FAMIGLIE

Nel caso di mobilità non organizzata dall'Istituto "A. Malignani" (programma di mobilità tipo b), l'Istituto, la famiglia e l'allieva/o condividono e sottoscrivono il seguente accordo:

### AVVIO DELLA PROCEDURA

Nel corso del terzo anno di frequenza scolastica, l'allieva/o deve presentare, autonomamente, **richiesta di partecipazione** a un progetto di mobilità studentesca che prevede la frequenza del quarto anno all'estero. Nel caso di esperienze gestite in autonomia dalle famiglie, alla fine dell'anno di corso precedente alla partenza (fine III classe) **il Consiglio di Classe delibera l'accordo all'esperienza di mobilità**, condividendo un'analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione dell'allieva/o; nel caso di allieve/i con "giudizio sospeso" in qualche materia, il Consiglio di Classe attua procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero.

L'allieva/o, la famiglia e il soggetto organizzatore si impegnano a:

- fornire all'Istituto, prima della partenza, un'ampia informativa sull'Istituto scolastico estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza\* in maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero;
- promuovere un **Contratto Formativo o Learning Agreement**, tenendo presenti le caratteristiche della scuola estera e gli obiettivi di competenza delle discipline della scuola italiana. Dovranno essere indicati: a) **le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero** (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto ospitante (di cui dovrà fornire indicazioni precise); b) **obiettivi specifici da conseguire** (cfr. Piano di Apprendimento); c) **eventuali attività speciali dell'Istituto ospitante**; d) **le modalità di valutazione adottate dalla scuola estera**. Detto contratto dovrà essere predisposto dal Consiglio di classe, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.
- **informare periodicamente** (con scansione temporale stabilita nel Contratto Formativo) **il Consiglio di Classe**, tramite il coordinatore o il docente referente (tutor), sull'andamento degli studi, segnalando eventuali novità degne di attenzione;
- **trasmettere alla scuola italiana, a conclusione del percorso, informazioni precise sul contenuto dei corsi seguiti**; tali informazioni dovranno essere fornite, anche in forma provvisoria, entro la fine di maggio, o comunque al rientro dall'estero, per consentire al Consiglio di Classe di decidere sulla necessità e sulle modalità di accertamento all'inizio dell'anno scolastico successivo;
- procurare e **consegnare alla scuola, al rientro dall'estero, tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera** utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione del percorso di apprendimento: curriculum frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata;
- **elaborare**, entro il 20 agosto, o comunque al rientro dall'estero, **una relazione dettagliata sull'esperienza svolta e presentarla in un colloquio con i docenti del Consiglio di Classe** di norma prima dell'inizio delle lezioni e comunque non oltre il mese di settembre.

\*L'allieva/o si iscrive regolarmente alla classe successiva (classe quarta); accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1".

#### **Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:**

- **comunicare** alla segreteria allievi l'adesione dell'allievo/a al programma di studio all'estero;
- **individuare**, una volta pervenuta all'Istituto la comunicazione di conferma di partecipazione dello studente a un progetto di mobilità internazionale, **un tutor all'interno del Consiglio di Classe** per lo svolgimento delle mansioni previste;
- **progettare il Piano Di Apprendimento, che costituirà parte integrante del Contratto Formativo o Learning Agreement**- in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle *Indicazioni Nazionali* dei Licei, dalle *Linee Guida* degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli *Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale* siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni - basato sulla centralità dell'alunno, tenendo quindi presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

Il Piano deve:

- contenere un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di **indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero**, anche nel caso vi siano discipline opzionali da scegliere;
- prevedere, per quanto riguarda il piano di studio italiano, **un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo** definendo i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina, propedeutici alla classe quinta, ed elaborando un percorso essenziale di studio individualizzato che riguarderà le discipline (o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all'estero.

Il Consiglio di Classe si impegna inoltre a:

- analizzare il **Contratto Formativo o Learning Agreement** promosso dall'allieva/o ed integrarlo con il **Piano di Apprendimento**;
- **esaminare**, a conclusione dell'esperienza, tutta la **documentazione rilasciata dall'Istituto estero per una verifica delle competenze**;
- **valutare il livello di preparazione dell'allieva/o** anche nell'ottica di fornirgli ulteriori indicazioni di studio. Il livello di preparazione sarà accertato, dopo aver preso visione dell'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera, **attraverso un colloquio con i docenti del Consiglio di Classe**, che si terrà di norma prima dell'inizio delle lezioni e comunque non oltre il mese di settembre. Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, l'allieva/o sarà sottoposta/o anche a prove integrative, non equiparabili a esami di idoneità, per l'accertamento dell'apprendimento dei contenuti essenziali delle materie non presenti nel curriculum estero. Tali prove riguarderanno preferibilmente i contenuti fondamentali delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. **La valutazione globale** terrà conto del percorso di studio compiuto all'estero, delle valutazioni espresse dall'Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, convertite nel sistema valutativo italiano, dell'eventuale accertamento sui contenuti disciplinari fondamentali e delle competenze linguistiche, delle competenze trasversali (autonomia e responsabilità) e di eventuali competenze specifiche derivanti dal percorso effettuato. Sulla base di tale valutazione verrà definita la fascia di livello per la media conseguita e verrà attribuito il relativo credito scolastico;
- curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero.

## **BREVI PERIODI DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO**

Per le/gli allieve/i italiane/i che abbiano effettuato all'estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

Ai fini della **valutazione intermedia**, i Consigli di classe possono **definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera**, mentre **per le materie non presenti nel curriculum** si procederà ad assegnare il voto **sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali**.

Al termine dell'attività didattica annuale, le/gli allieve/i verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

## **ESPERIENZE DI STUDIO DI BREVE PERIODO DI ALUNNI PROVENIENTI DALL'ESTERO**

L'accoglienza di singole/i allieve/i provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

L'Istituto si impegna a:

- valorizzare la presenza di allieve/i straniere/i all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria;
- personalizzare il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e sulle sue abilità;
- acquisire direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'allieva/o interessata/o informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche;
- rilasciare, al termine del soggiorno, un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'allieva/o straniera/o.

### **Normativa di riferimento:**

**Nota Min 10 aprile 2013, Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale**

**Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.**TITOLO V – Soggiorni di studio all'estero

**Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013** recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."